

Obbligazioni tributarie della società in nome collettivo -  
Responsabilità solidale dei soci - Sussistenza - Conseguenze in tema  
di atti interruttivi della prescrizione.

Società' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) -  
società' in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) - norme  
applicabili - rapporti con i terzi - mancata registrazione -  
responsabilità' dei soci - In genere.

Delle obbligazioni tributarie della società in nome collettivo  
rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2291 c.c., tutti i soci,  
in quanto il debito della società è un debito degli stessi, con la  
conseguenza che l'interruzione della prescrizione conseguente alla  
notificazione della cartella alla società, in applicazione del  
principio di cui all'art. 1310 c.c., ha efficacia anche rispetto ai  
soci.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6997 del 11/03/2020 (Rv.  
657561 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1310](#), [Cod Civ art 2291](#),  
[Cod Civ art 2267](#)